

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATUTO

Approvato con atto di C.C. n.130 del 14/12/2000.

PREMESSA

1. "La Città di Cinisello Balsamo si dà il presente Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento, rinnovando la sua plurisecolare storia di comunità laboriosa ed aperta al progresso civile e sociale.
2. La Città di Cinisello Balsamo conserva nella propria memoria storica il ricordo del significativo contributo dato alla lotta contro la dittatura e alla Resistenza per la riconquista delle libertà politiche e riafferma il valore dell'unità nazionale e i principi dell'autonomia locale sanciti dalla Costituzione Repubblicana".

PRINCIPI E VALORI

1. La Comunità di Cinisello Balsamo, frutto dell'unificazione dei Comuni di Cinisello e di Balsamo avvenuta il 13 settembre 1928 con R.D. n.2229 è autonoma ed è costituita dai cittadini residenti nel territorio comunale, nonché da coloro che in tale ambito abbiano rapporti certi e continuativi per ragioni di domicilio, di lavoro, di studio.
2. Essa valorizza e tutela la vita, riconosce il valore della persona, della famiglia, delle Comunità intermedie e della libertà di religione, rinnova l'impegno a mantenere saldi i valori del libero confronto democratico, dell'uguaglianza e delle possibilità offerte ai singoli, della solidarietà sociale che hanno consentito lo sviluppo civile, culturale ed economico della città.
3. La Comunità si ordina nel Comune di Cinisello Balsamo, Ente locale che ne detiene la rappresentanza, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirando la propria attività ai principi di solidarietà, di libera iniziativa ed operosità: principi che hanno consentito, anche nei momenti di maggiore espansione dei processi migratori in-

terni, l'integrazione e la convivenza di diverse tradizioni culturali e che hanno concorso alla trasformazione del territorio e del tessuto sociale fino a divenire città operosa e moderna.

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

IL COMUNE

Art.1 - Autonomia Statutaria

1. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio Comunale, con la partecipazione della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
2. Il Comune di Cinisello Balsamo è Ente locale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa; rappresenta la propria comunità secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana.
3. Il Comune è Ente democratico che si riconosce nei principi della pace e della solidarietà, dell'unità europea e in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali.
4. Il Comune di Cinisello Balsamo afferma la sua autonomia nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò in ottemperanza al principio secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
5. Il Comune di Cinisello Balsamo valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.
6. Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza fra le norme dallo stesso stabilite e le indicazioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

7. Lo Statuto ed i regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune di Cinisello Balsamo, al quale compete di modificarli ed abrogarli.

Art. 2 - Finalità

1. L'attività del Comune persegue l'equilibrato sviluppo sociale, economico, culturale dell'intera Comunità e dei suoi membri singoli ed associati, la salvaguardia ambientale del territorio e la tutela degli animali attraverso la valorizzazione integrata delle risorse, la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi, secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio.
2. Nell'esercizio della propria attività il Comune pone una particolare attenzione per le fasce di cittadini più deboli ed emarginate.
3. Il Comune valorizza e si avvale delle risorse culturali e sociali presenti nel territorio e riconosce il valore delle attività economiche con particolare riferimento al movimento cooperativo ed alle libere associazioni che operano per lo sviluppo della città e la promozione di servizi di interesse sociale.
4. Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia, rappresentativa e diretta, della partecipazione, della separazione fra decisione politica e attuazione amministrativa, della chiara individuazione delle responsabilità, dell'imparzialità, efficienza, efficacia e trasparenza, della gestione amministrativa.

Art. 3 - Libertà, diritti e doveri dei singoli e delle formazioni sociali

1. Il Comune uniforma la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti, e chiede a tutti l'adempimento dei doveri anche di solidarietà, richiamati dalla Costituzione, per assicurare la civile convivenza e lo sviluppo della Comunità.
2. Il Comune assicura e promuove uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nel godimento delle libertà e dei diritti, nell'accesso ai servizi orga-

nizzati o controllati dall'Amministrazione Comunale e nell'esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione, senza distinzione di età, di sesso, razza, lingua, religione, opinione, provenienza o condizione personale e sociale.

3. Il Comune valorizza la presenza e la partecipazione delle donne alla vita della comunità e promuove iniziative per conseguire la pari opportunità di inserimento nelle attività produttive, sociali e politiche.
4. Il Comune di Cinisello Balsamo rivolge particolare attenzione alla vita, alle esigenze e alla tutela dei minori.

Art. 4 - Funzioni di cooperazione con paesi esteri

1. In armonia con lo spirito della Costituzione Italiana ed il processo di integrazione europea il Comune, anche attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Comuni di Paesi esteri al fine di perseguire la cooperazione, lo sviluppo, la solidarietà e la fraternità tra i popoli, nell'azione di collaborazione con i poteri locali di ogni Paese, favorendo l'affermazione dei diritti dell'uomo e promuovendo la lotta contro la fame ed il sottosviluppo.
2. L'attività del Comune si armonizza con la legislazione italiana e comunitaria e con la Carta delle Nazioni Unite anche mediante l'adesione ad associazioni con Enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 5 - Collaborazione con altri Enti

1. Il Comune di Cinisello Balsamo è parte integrante dell'area metropolitana ed è interessato al suo governo ed alla sua salvaguardia, e sviluppo, in collaborazione con gli altri Comuni e con la Provincia o con la Città metropolitana.
2. La collaborazione con la città metropolitana è improntata al rispetto ed alla salvaguardia dell'autonomia e dell'identità storica, sociale e culturale del Comune.
3. Il Comune concorre congiuntamente alla determinazione delle decisioni della Provincia o della Città metropolitana per gli argomenti che hanno riflesso sulla propria realtà; partecipa e collabora alla formazione dei piani e dei programmi regionali e

provinciali.

4. Il Comune di Cinisello Balsamo, nelle forme e con le modalità previste in materia dalle leggi vigenti, dalle norme del presente Statuto e dai Regolamenti attuativi, al fine di conseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione di uno o più servizi di ambito sovracomunale, promuove e asseconda: per la loro gestione in forma diretta, la creazione con gli altri Comuni di convenzioni e di accordi di programma, nonché di Consorzi, Aziende Speciali sovracomunali e di Aziende S.p.A.; per la loro gestione in forma indiretta, l'attivazione di concessioni a terzi, quando sussistano ragioni tecniche e secondo i criteri di evidenza pubblica previsti dalla legge.

Art. 6 - Territorio

1. Il Comune di Cinisello Balsamo, così costituitosi a seguito della fusione dei Comuni di Cinisello e Balsamo, comprende, quale suo territorio, la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, al quale sono sottoposti atti e documenti in caso di eventuali variazioni per conseguente aggiornamento.
2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune di Cinisello Balsamo definiscono l'ambito sul quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
3. Il territorio del Comune di Cinisello Balsamo confina con i territori di Sesto San Giovanni, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Bresso. La sua superficie è di Kmq. 12,71. Il territorio, oltre ai due centri storici di Cinisello e di Balsamo, comprende i vecchi nuclei abitati di Bettola, Cornaggia, Sant'Eusebio, Borgo Misto, Robecco, Crocetta, Villa Rachele, Campo dei Fiori, Bellaria, Casignolo, Nigozza, nonché parti significative del territorio compreso nel perimetro del parco Nord Milano e del Parco del Grugnotorto-Villoresi nelle loro valenze biologiche, naturalistiche e paesaggistiche.

4. Il Comune di Cinisello Balsamo può estendere, con apposito Regolamento, i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero.
5. Le modifiche sono approvate secondo la normativa vigente, previa consultazione referendaria della popolazione comunale interessata.

Art. 7 – Sede, Stemma e Gonfalone

1. La sede del Comune è in Via XXV Aprile.
2. Presso di essa si riuniscono, di norma, il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari e le altre Commissioni Comunali.
3. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma e fa uso del gonfalone riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, in data 19/5/1950, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio di Stato, ove lo stemma risulta trascritto come segue:
“Stemma: Partito: nel 1° di rosso, caricato di un pastorale di argento e di spada dello stesso, manicato d'oro, posti in croce di S. Andrea; nel 2° d'azzurro il leone rampante coronato; tenente nella branca destra una doppia croce ospedaliera, tutto d'oro. Ornamenti esteriori da Comune”. Gonfalone: Drappo partito di rosso e di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: “Comune di Cinisello Balsamo”. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori rosso ed azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati di argento”.

Art. 8 – Titolo di città

1. Il Comune di Cinisello Balsamo per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua comunità è stato insignito del titolo di “città”, concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 17/10/1972, trascritto nel Registro araldico dell'Archivio centrale di Stato.

2. Le benemerenze istituite dal Comune sono consegnate, di norma, in occasione della celebrazione di tale ricorrenza.
3. La festa patronale coincide con la festa di S. Ambrogio.

Art. 9 – Albo Pretorio ed informazione

1. Nel palazzo civico è previsto un apposito spazio destinato ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti, degli avvisi e dei manifesti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. L'ubicazione e la tenuta dell'albo pretorio debbono esser tali da assicurare l'accessibilità, l'integrità, e la facilità di lettura ai cittadini.
3. Il Segretario dell'Ente cura l'affissione dei documenti, avvalendosi degli uffici. Può delegare un dipendente di qualifica adeguata.
4. Il Comune può avvalersi di altre forme aggiuntive di azione ed informazione degli atti comunali.

Art. 10 – Diritti di informazione ed accesso

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste con apposito Regolamento adeguate forme di pubblicità. In particolare le attività di informazione e di comunicazione del Comune sono finalizzate a:
 - a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative e regolamentari, al fine di facilitarne l'applicazione;
 - b) illustrare l'attività dell'Amministrazione comunale e il suo funzionamento;
 - c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
 - d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
 - e) promuovere l'immagine dell'Amministrazione, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

2. Gli atti del Comune, degli Enti e delle Istituzioni sono pubblici.
3. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso ai suddetti documenti, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge.
4. Il Regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio del diritto d'accesso e i casi di esclusione da tale diritto, con individuazione degli atti riservati e comunque sottratti all'accesso per le esigenze e con criteri indicati nel Regolamento medesimo, nonché il rilascio di copie e l'organizzazione degli uffici e dei servizi per tali fini.
5. Il Sindaco può vietare, temporaneamente ed in modo motivato, l'esibizione di atti da esso stesso dichiarati riservati.

Art. 11 – Diritti del contribuente

1. In materia di tributi comunali, l'Amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria. L'Amministrazione comunale inoltre deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutti gli atti in materia di tributi comunali da essa emanati.
2. Lo statuto dei diritti del contribuente, riguardante chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti, l'interpello e gli errori del contribuente, nonché la tutela dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche tributarie, è disciplinato dal Regolamento dei tributi adottato dal Consiglio comunale nei termini previsti dall'articolo 12 del presente Statuto.

Art. 12 – Regolamenti

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale emanano Regolamenti nelle materie e per gli scopi previsti dallo Statuto nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia comunale e della facoltà di autoattribuzione di funzioni derivante dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
2. I Regolamenti emanati dal Consiglio Comunale devono essere sottoposti in via ne-

cessaria al controllo preventivo di legittimità, fatti salvi i regolamenti esclusi per legge.

3. I Regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione all'albo pretorio insieme alla deliberazione di approvazione, dopo che quest'ultima sia divenuta esecutiva.
4. I Regolamenti dichiarati urgenti ed immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio comunale entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione che li approva, fatta salva l'informazione agli interessati da garantire secondo forme e modalità adeguate.
5. I Regolamenti sono modificati e revocati con le stesse procedure e con gli stessi effetti previsti per la loro approvazione.

TITOLO 2 – PARTECIPAZIONE ISTITUTI

Art. 13 – Partecipazione politica ed amministrativa

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione politica ed amministrativa dei cittadini alla propria attività, privilegia altresì le libere forme associative, gli Enti che perseguono finalità e/o obiettivi considerati di pubblico interesse, le organizzazioni di volontariato e di solidarietà sociale.
2. Tale obiettivo è perseguito mediante i seguenti istituti che costituiscono strumenti per l'esercizio di principi fondamentali di tutela:
 - a) istanze, interrogazioni, petizioni;
 - b) partecipazione al procedimento amministrativo;
 - c) iniziativa popolare;
 - d) referendum;
 - e) difensore civico;
 - f) consulte.

3. I provvedimenti amministrativi adottati a seguito di attivazione di uno degli istituti di cui sopra, devono farne esplicita menzione, indicando il soggetto che ha promosso il procedimento nonché il sintetico contenuto dell'atto di iniziativa. In essi vanno sempre motivate le ragioni di fatto e di diritto che ne formano il presupposto.

Art. 14 – Istanze, interrogazioni e petizioni

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere notizie e spiegazioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della Comunità.
2. Le istanze, le interrogazioni e le petizioni sono presentate al Protocollo Generale per iscritto in forma libera; il Regolamento sulla partecipazione disciplinerà adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio per rendere effettivo l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo.
3. Alle istanze, proposte e petizioni è data risposta di norma scritta e motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento al Protocollo Generale.

Art. 15 – Partecipazione al provvedimento amministrativo

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, informa gli interessati mediante forme e mezzi di comunicazione adeguati, e precisati nel Regolamento.
3. Il primo comma non si applica per l'adozione di atti relativi a tributi e a materie le quali la legge e lo Statuto prevedano apposite forme di consultazione.

Art. 16 – Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per la formazione di atti di competenza del Consiglio comunale

si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno 2.000 degli elettori residenti nel Comune.

2. Il Regolamento disciplina la modalità di raccolta delle firme, il termine entro il quale il Consiglio comunale delibera sulla proposta ed i mezzi di controllo di cui dispone il comitato promotore.

Art. 17 – Referendum consultivo

1. Gli atti deliberativi di competenza del Consiglio comunale possono essere sottoposti a referendum consultivo:

- a) su richiesta del Consiglio comunale, deliberato da almeno due terzi dei Consiglieri assegnati;
- b) su richiesta della maggioranza delle Circoscrizioni istituite, deliberata dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta;
- c) da un numero non inferiore al cinque per cento e non superiore al venticinque per cento dei componenti dell'elettorato attivo con i requisiti di cui al successivo 3° comma, lettere a) e b). Il referendum consultivo può essere proposto anche su iniziativa della Giunta Comunale in merito a tematiche nuove rispetto a quelle contenute negli indirizzi di governo.

2. Il Regolamento disciplina le modalità ed i limiti per l'esercizio del potere di richiesta del referendum consultivo, gli effetti derivanti dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità di attuazione del referendum.

3. L'elettorato attivo, quale risulta alla data di presentazione della richiesta, è esercitato:

- a) dagli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) da stranieri residenti da almeno tre anni, purché in possesso dei medesimi requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'iscrizione nelle liste elettorali;
- c) dai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto sedici anni di età.

Art. 18 – Collegio dei garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto dal Difensore Civico, dal Segretario Generale, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza o persona dallo stesso designata.
2. Ove manchi il Difensore Civico comunale, del Collegio dei Garanti fa parte, in sua sostituzione, il Difensore Civico regionale, sulla base di rapporti regolati da apposita convenzione.

Art. 19 – Materie escluse

1. Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
 - a) indirizzi politico-amministrativi in materia di bilancio, tributi locali e tariffe;
 - b) attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali e regionali;
 - c) elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza dei pubblici amministratori;
 - d) personale del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende Speciali;
 - e) funzionamento del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali;
 - f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

Art. 20 – Difensore civico

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Ogni soggetto pubblico o privato può rivolgersi al Difensore Civico per conseguire la trasparenza, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa comunale.
4. Il Difensore Civico ha il potere e la funzione di intervento presso l'Amministrazione comunale, gli Enti e le Aziende da essa dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
5. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa; ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale, dagli Enti, dalle Aziende e dai concessionari di servizi pubblici copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questio-

ni trattate.

6. Esercita i controlli sugli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio, nei limiti delle illegittimità denunciate e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 21 – Elezione Difensore Civico

1. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, scegliendo tra una lista di candidature raccolte secondo le modalità espresse nel Regolamento. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Dopo il terzo scrutinio infruttuoso è sufficiente la maggioranza assoluta.
2. Il Difensore Civico deve essere scelto fra i cittadini che diano la massima garanzia di preparazione, esperienza, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
3. Non sono eleggibili all'Ufficio di Difensore civico:
 - a) i membri del Parlamento e del Governo Nazionale, del Consiglio regionale della Lombardia, degli organi della Provincia di Milano e degli organi del Comune di Cinisello Balsamo;
 - b) i membri degli organi di controllo sugli atti dell'Amministrazione comunale, gli Amministratori di Enti ed Aziende pubbliche e a partecipazione pubblica;
 - c) gli Amministratori di Enti ed imprese che abbiano con il Comune rapporti contrattuali per opere o per somministrazione, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni.
4. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica nel comune dove si esercita l'incarico.
5. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale.
6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti

giorni dalla nomina.

7. Dura in carica quattro anni, può essere confermato per una sola volta. I suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
8. Può essere revocato dal Consiglio comunale con il voto di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
9. Il Regolamento stabilisce la sede e l'assegnazione del personale per l'ufficio del Difensore Civico, nonché le indennità spettanti a quest'ultimo.

Art. 22 – Consulte

1. Il Comune può istituire Consulte dei cittadini per gli ambiti e per le materie determinati dal Consiglio comunale.
2. Le Consulte sono composte da membri designati dalle associazioni e dalle organizzazioni di categoria operanti nei settori di competenza della Consulta.
3. I membri delle Consulte restano in carica per tre anni.
4. Le Consulte eleggono un Presidente al loro interno.
5. Le Consulte esprimono, nei casi previsti dal Regolamento, preventivamente pareri alla Giunta comunale ed alle Commissioni consiliari in merito alle scelte di carattere programmatico ed operativo che riguardano i problemi ed esse affidati.

Art. 23 – Consultazioni

1. Al fine di migliorare la tutela di interessi ed orientare la propria attività in base ad una conoscenza approfondita della realtà e delle istanze della Comunità, il Comune, anche in collaborazione con le circoscrizioni, potrà utilizzare ulteriori forme di consultazione della popolazione e delle realtà associative presenti sul territorio nelle forme e nei modi stabiliti nel Regolamento di partecipazione.

Art. 24 – Sondaggi di opinione

1. Questioni amministrative di stretta rilevanza programmatoria comunale potranno essere sottoposte alla valutazione della popolazione residente nel Comune o di porzioni di essa mediante sondaggi di opinione da attuarsi a cura di società specializ-

zate nel settore.

2. L'indizione del sondaggio di opinione è deliberata dalla Giunta Comunale sino a tre mesi dalla scadenza elettorale e comunicata al Consiglio.
3. Il sondaggio può concernere sia valutazioni che orientamenti e in tale caso deve, se possibile, porsi nei termini di scelta tra più soluzioni alternative.

Art. 25 – Forme associative e rapporti con il Comune

1. Il Comune favorisce e valorizza l'attività delle libere forme associative che senza finalità di lucro operano nel territorio su obiettivi considerati di pubblico interesse. A tale scopo può stipulare accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio.
2. E' istituito un albo ove sono iscritti, su domanda e previa verifica delle finalità sociali di pubblico interesse, gli organismi associativi, gli enti e le istituzioni, sulla base di criteri applicativi da definirsi nel Regolamento.
3. Il Comune può consentire alle libere associazioni l'accesso a benefici e finanziamenti per l'attuazione di progetti finalizzati sulla base di modalità e criteri da definirsi in apposito Regolamento.

TITOLO 3 – ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO 1 – GLI ORGANI

Art. 26 – Parità

1. Negli organi collegiali del Comune deve essere di norma sempre garantita la presenza di entrambi i sessi.

Art. 27 – Elezione, composizione, durata del Consiglio

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua composizione, nonché l'entrata e la durata in carica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza, di dimissioni, di surrogazione e la posizione giuridica dei Consiglieri, sono regolati dalla legge.

Art. 28 – Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità, impronta l'azione complessiva

dell'Ente ai principi di legalità, informazione e trasparenza; privilegia nella propria attività il metodo e gli strumenti della programmazione, tenendo conto anche di quella provinciale, regionale e statale.

2. Il Consiglio comunale gode di autonomia funzionale ed organizzativa. Con Regolamento sono fissate le modalità per fornire al Consiglio e ai gruppi consiliari servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessari al proprio funzionamento.
3. Esso ha competenza per l'adozione degli atti amministrativi fondamentali attribuiti dalla legge, ai quali tutti gli organi comunali dovranno uniformarsi, che contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere. Tali atti, inoltre, precisano le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni che non abbiano mero carattere esecutivo e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi; indicano gli elementi la cui variazione richieda un'ulteriore decisione del Consiglio.
4. Il Consiglio comunale partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e procede alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, annualmente, nella seconda metà del mese di settembre. Il Consiglio comunale esercita l'attività di indirizzo anche mediante l'approvazione di mozioni, risoluzioni, proposte, ordini del giorno presentati sia da singoli che da più Consiglieri.
5. Il Consiglio comunale esplica l'attività di controllo in sede di esame degli atti fondamentali consuntivi nonché attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, alle notizie ed alle informazioni in possesso degli uffici nonché delle aziende e degli enti dipendenti dal Comune; di presentazione di interrogazioni e di interpellanze; di istituzione di Commissioni secondo quanto previsto dall'art. 37.
6. Il Consiglio comunale adotta con la maggioranza assoluta il proprio Regolamento che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, disciplina le modalità di convocazione, di presentazione e discussione delle proposte, le modali-

tà di votazione, la propria organizzazione interna, nonché il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.

7. Il Consiglio comunale inoltre, a maggioranza pari ad almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati, adotta i Regolamenti previsti dal presente Statuto, adotta il Piano Regolatore Generale (e le varianti generali al P.R.G.), approva i Bilanci comunali preventivi annuali e pluriennali.

Art. 29 – Prerogative dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità locale ed esercitano le funzioni ed i diritti previsti dalla legge con piena libertà di espressione, di voto, di opinione e senza vincolo di mandato.
2. Ogni Consigliere, in particolare, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale, ha diritto di:
 - a) esercitare il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale;
 - b) partecipare alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche ed alla loro verifica periodica secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del presente Statuto e dal Regolamento dell'attività del Consiglio comunale;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
 - d) ottenere dagli uffici del Comune, degli Enti e delle Aziende da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - e) prendere visione degli atti deliberativi adottati dalla Giunta comunale nonché delle determinazioni dirigenziali comportanti impegno di spesa depositati in idonei spazi destinati ai gruppi consiliari.
3. Non può essere opposto il segreto d'ufficio alla richiesta del Consigliere, se non per impedimenti previsti dalla legge; il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente previsti dalla legge.
4. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, e sempre che non sussista con-

- flitto tra i soggetti sotto indicati e il Comune stesso derivante da comportamenti dolosi o imputabili a colpa grave, assicura contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni e offre loro l'assistenza legale in sede processuale in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'esercizio delle loro funzioni.
5. Ai Consiglieri comunali è garantita, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento, la più ampia informazione preventiva sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
 6. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire e partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed alle Commissioni istituite secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio del quale fanno parte. Coloro che non possono partecipare alla seduta hanno il dovere di comunicare personalmente l'assenza al Presidente del Consiglio comunale o della Commissione. La mancata comunicazione è da ritenersi assenza ingiustificata.
 7. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a cinque sedute consecutive del Consiglio decade dal proprio incarico.
 8. La causa di decadenza di cui al comma 7 precedente può essere rilevata dal Presidente del Consiglio, da un Consigliere o da un elettore, deve essere prontamente notificata all'interessato che, entro i dieci giorni successivi, può far valere le cause giustificative; il Consiglio comunale, nella seduta successiva alla scadenza del suddetto termine, qualora accerti la sussistenza delle cause di decadenza, dichiara la decadenza stessa e provvede contestualmente alla surrogazione.
 9. I Consiglieri rendono pubblica la propria dichiarazione dei redditi secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
 10. I Consiglieri Comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio e di Commissione.

ne. A richiesta degli interessati è prevista la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione secondo quanto stabilito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale o da altro apposito Regolamento consiliare.

11. I Consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. I Consiglieri comunali hanno possibilità di ottenere copia dei documenti.

Art. 30 – Nomina dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, effettuati gli adempimenti di convalida degli eletti, le eventuali surroghe e dopo che il Sindaco abbia prestato giuramento dinanzi al Consiglio stesso, elegge nel suo seno ed a scrutinio segreto, l'Ufficio di Presidenza composto da tre membri: il Presidente e due Vice Presidenti. Almeno uno dei membri dell'Ufficio deve appartenere alla minoranza.
2. E' eletto Presidente il Consigliere che ha ottenuto, con votazione a scrutinio segreto, i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun Consigliere ha raggiunto la maggioranza richiesta è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Sono eletti Vice Presidenti, con votazione a scrutinio segreto successiva a quella del Presidente, i due Consiglieri che hanno ottenuto rispettivamente il maggior numero di voti.
4. Tutte le votazioni per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza si svolgono nella stessa seduta.

Art. 31 – Competenze del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio ha il potere di rappresentanza del Consiglio comunale e ne coordina l'attività secondo quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio, in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio comunale stabilendo l'ordine del giorno delle singole sedute, dirige e coordina i lavori consiliari, dispone l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
 - b) ha l'obbligo di convocare il Consiglio comunale in un termine non superiore a dieci giorni su richiesta avanzata dal Sindaco o dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati, inserendo nell'ordine del giorno le proposte presentate secondo le procedure previste dal Regolamento del Consiglio. Nei casi di eccezionale urgenza, su richiesta motivata del Sindaco, il Presidente del Consiglio, valutate le motivazioni, convoca il Consiglio comunale nel termine di 24 ore;
 - c) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;
 - d) convoca e presiede la Commissione dei Capigruppo;
 - e) insedia le Commissioni consiliari permanenti e straordinarie e ne coordina l'attività in relazione ai lavori consiliari;
 - f) non presiede le adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari durante la trattazione di punti all'ordine del giorno riguardanti la sua persona; in tali circostanze la presidenza viene assunta da un Vice Presidente che lo sostituisce secondo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 32 successivo;
 - g) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Il Presidente ha il compito di tutelare e di garantire le prerogative del Consiglio comunale, dei Consiglieri e delle commissioni consiliari, mettendo in atto, in accordo con il Sindaco e sentito il Segretario generale, azioni positive atte a rimuovere ostacoli di ordine organizzativo, burocratico e regolamentare che ne impediscano l'esercizio.

Art. 32 – Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue compe-

tenze; si pronuncia, sentito il Segretario generale, sulle questioni di interpretazione del Regolamento consiliare e propone al Consiglio le eventuali modifiche con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

2. In luogo del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento, anche per quanto previsto alla lettera f) del 1° comma dell'articolo precedente, le sedute del Consiglio comunale sono presiedute da uno dei Vice Presidenti, che si alternano a partire da quello che ha ottenuto il numero maggiore di voti o, a parità di voti, dal più anziano di età. In caso di impedimento dell'intero Ufficio di Presidenza, la seduta sarà presieduta da colui che risulta, tra i presenti, il Consigliere anziano individuato ai sensi della vigente normativa.
3. Nei casi di dimissioni o vacanza del Presidente o di un componente l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio comunale è convocato dal Presidente o Vicepresidente per l'elezione del sostituto entro venti giorni.

Art. 33 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute di Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale regola altresì le forme di pubblicità delle sedute e i casi di segretezza delle stesse.

Art. 34 - Verbalizzazione

1. Il Segretario generale del Comune cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente, la verbalizzazione delle discussioni e delle deliberazioni consiliari, che deve contenere l'esito della votazione, il nome degli astenuti ed il contenuto delle dichiarazioni di voto.
2. Ove egli sia obbligato a non partecipare, è sostituito dal Vicesegretario generale o, in mancanza, da un Consigliere nominato dal Presidente.
3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale e approvati dal Consiglio comunale come presa d'atto.

Art. 35 – Gruppi consiliari

1. Ogni formazione politica, rappresentata in Consiglio comunale a seguito della con-

- sultazione elettorale, si costituisce in Gruppo consiliare e nomina al suo interno un capogruppo.
2. Entro la prima seduta successiva alla convalida degli eletti, ciascun Consigliere deve dichiarare per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio il Gruppo consiliare del quale intende fare parte sulla base di quanto previsto al comma 1°.
 3. I Consiglieri che non abbiano dichiarato l'appartenenza ad alcun gruppo fanno parte del Gruppo Misto. A ciascun Consigliere del Gruppo Misto è garantita la manifestazione delle proprie opinioni sia nelle discussioni sia nelle dichiarazioni di voto.
 4. Il Consigliere subentrato nel corso della tornata amministrativa deve presentare al Presidente del Consiglio comunale la dichiarazione di cui al comma 2° entro la prima seduta successiva a quella di nomina.
 5. I Consiglieri che, nel corso del mandato, escono dal Gruppo consiliare prescelto confluiscono in altro Gruppo o nel Gruppo Misto, ovvero possono costituire un nuovo Gruppo con denominazione diversa da quelle esistenti, purché composto da non meno di due Consiglieri.

Art. 36 – Commissione dei Capigruppo

1. La Commissione dei Capigruppo si riunisce sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale o di un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato.
2. La Commissione dei Capigruppo programma i lavori del Consiglio, predispone il calendario di attività in collaborazione con il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 37 – Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni consiliari permanenti con il compito di istruire gli atti di competenza del Consiglio comunale, costituite nel proprio seno secondo il criterio di rappresentanza proporzionale.
2. Con deliberazione consiliare sono istituite speciali Commissioni aventi compiti particolari e circoscritti, Commissioni aventi funzione di controllo o garanzia, nonché Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

3. L'istituzione, la composizione, i poteri, l'organizzazione, il funzionamento, la durata e la garanzia delle minoranze delle Commissioni suddette e le forme di pubblicità dei relativi lavori sono disposti e disciplinati mediante l'adozione di apposito Regolamento.
4. La presidenza delle Commissioni di controllo o garanzia, nonché di indagine di cui al comma 2, viene attribuita alla minoranza.
5. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche salvo, i casi previsti dal Regolamento.

Art. 38 - Giunta Comunale e sua composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 8 Assessori e minimo di 4, nominati dal Sindaco tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
2. Possono altresì essere nominati a ricoprire la carica di Assessore anche i membri componenti del Consiglio comunale stesso; in tale caso essi cessano dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al loro posto subentrano rispettivamente i primi dei candidati non eletti appartenenti alla stessa lista elettorale.
3. Le incompatibilità alla nomina ed i diritti in materia di aspettative, permessi ed indennità sono stabiliti dalla legge.
4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola su tutti i punti e gli argomenti posti in discussione, senza diritto di voto.

Art. 39 – Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attività amministrativa del Comune e nell'attuazione degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale; opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze che la legge od il presente Statuto

comunale riservano al Sindaco, al Segretario generale, al Direttore generale, se nominato, ai Dirigenti, ai Responsabili organizzativi o di procedimento, nonché agli Organi del decentramento.

3. Alla Giunta comunale compete l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività ed ha funzione propositiva e di impulso nei confronti dell'attività del Consiglio stesso.
5. Può proporre sondaggi di opinione sino a tre mesi prima della scadenza elettorale volti ad effettuare ricerche di mercato, verificare l'andamento dei servizi e in generale i bisogni della cittadinanza.

Art. 40 – Svolgimento dei lavori della Giunta comunale

1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
2. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

4. In ordine alla determinazione del numero dei presenti e dei votanti, per la validità delle deliberazioni, si applicano le disposizioni relative al Consiglio comunale, in quanto compatibili.
5. La Giunta comunale organizza, con propria deliberazione, le proprie modalità di funzionamento.
6. Il Segretario generale cura la redazione del verbale delle deliberazioni della Giunta comunale.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla verbalizzazione delle seguenti sedute consiliari.

Art. 41 – Il Sindaco

1. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costitu-

zione Italiana”.

2. Entro il termine di 20 giorni dalla seduta di insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune, anche legalmente; è responsabile dell'amministrazione; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione delle funzioni e degli atti propri del Comune, in particolare:
 - a) nomina e revoca gli Assessori;
 - b) convoca e presiede la Giunta comunale, ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) controlla e verifica che gli uffici ed i servizi comunali, le aziende e le istituzioni, nonché le società a partecipazione comunale, agiscano in conformità agli obiettivi indicati dal Consiglio ed agli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
 - d) vigila sull'andamento della gestione complessiva dell'Ente e ne valuta i risultati e ne informa gli organi collegiali competenti al fine di adottare i provvedimenti occorrenti ad assicurare l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa;
 - e) provvede, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - f) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
 - g) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi in materia, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali;
 - h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare

- l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti;
- i) promuove, partecipa ed assume iniziative per concludere accordi di programma secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- j) attiva le procedure e fissa la data di indizione dei referendum, secondo quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento dei referendum;
4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare è competente ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti.
5. Al Sindaco, quale ufficiale di Governo, sono riconosciute le competenze previste dalla norma vigente ed in particolare quelle relative allo stato civile, elettorale, leva e statistica, sicurezza pubblica e sanità, avendo il Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, nonché di stabilire gli orari di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nei casi di emergenza di traffico, inquinamento atmosferico e acustico.

Art. 42 – Delega di funzioni

1. Il Sindaco può delegare le sue funzioni a uno o più Assessori nonché al Segretario generale, ai Dirigenti ed al personale comunale nei casi consentiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il Sindaco inoltre, quale Ufficiale di Governo, può delegare nei servizi di competenza statale, i presidenti di Consiglio circoscrizionale, i Consiglieri comunali e circoscrizionali per le funzioni consentite dalla normativa vigente.
3. Le deleghe devono essere comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva alla loro attribuzione.

Art. 43 – Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento

temporaneo di quest'ultimo, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

2. In caso di contemporaneo impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, salvo quanto previsto dalla legge, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 44 – Cessazione dalla carica di Sindaco

1. Il Sindaco cessa dalla carica in tutti i casi previsti dalla legge.
2. La cessazione dalla carica del Sindaco determina le conseguenze di legge.

Art.- 45 – Cessazione dalla carica di Assessore

1. L'Assessore cessa dalla carica per dimissioni, per revoca del Sindaco e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto e divengono efficaci ed irrevocabili al momento della loro presentazione.
3. La cessazione dalla carica dell'Assessore determina le conseguenze di legge, la sostituzione è comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 46 – Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio comunale della mozione di sfiducia votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione presentata e votata nelle modalità previste dalla normativa vigente, se approvata, determina lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 47 – Pubblicità delle spese elettorali

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della

campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

CAPO 2 - STRUTTURA DELL'ENTE

Art. 48 - Principi di organizzazione

1. L'assetto organizzativo dell'Ente, aperto alla collaborazione con altri livelli istituzionali e con i soggetti della società civile, ha carattere strumentale finalizzato al conseguimento degli scopi istituzionali.
2. L'assetto organizzativo è finalizzato alla trasparenza, economicità, qualità del risultato, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa mediante la flessibilità della struttura organizzativa, nel rispetto della normativa contrattuale e nella piena attuazione del principio di ricerca e certificazione della qualità dei servizi erogati.
3. Gli orari di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dai contratti di lavoro, tengono conto in particolare della necessità di funzionalità organizzativa, rispondenza alle esigenze dell'utenza e alla salvaguardia della qualità del lavoro.
4. L'Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione.
5. L'Ente favorisce, nell'ambito delle forme previste dal Regolamento di organizzazione, la partecipazione del personale alla formulazione di proposte finalizzate alla realizzazione di un continuo miglioramento organizzativo.
6. L'Ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro.
7. Le scelte riguardanti le modalità di svolgimento delle attività dell'Ente, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia e del presente Statuto, si basano sulla separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo, che spettano agli organi elettivi, e quelli di gestione, che spettano alla dirigenza, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi.

Art. 49 - Organizzazione degli Uffici e Servizi

1. Le attività che l'Amministrazione svolge direttamente sono organizzate attraverso uffici e servizi riuniti in ambiti organizzativi sulla base dei seguenti principi:

- a) articolazione degli ambiti organizzativi sulla base di funzioni omogenee ed integrate, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
 - b) istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini;
 - c) economicità e semplicità operativa;
 - d) chiara individuazione delle responsabilità.
2. Il Regolamento degli uffici e servizi specifica, nel rispetto di quanto stabilito negli articoli seguenti, le attribuzioni e le responsabilità dei responsabili di unità organizzativa, dei Dirigenti, del Segretario generale e del Direttore generale.

Art. 50 - Dirigenti

1. Ai Dirigenti è affidata la responsabilità delle strutture di massima dimensione dell'Ente, della cui conduzione sono responsabili in termini organizzativo-gestionali ed amministrativi.
2. I Dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili:
 - a) della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte;
 - b) della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, nonché dei risultati della stessa.
3. I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento degli uffici e servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione delle strutture da essi dirette, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
4. I Dirigenti:
 - a) assumono le competenze previste dall'art. 107 del T.U.;
 - b) esprimono i pareri di cui all'art. 49 della stessa legge;
 - c) sono titolari, ai sensi della normativa vigente, dei procedimenti amministrativi assegnati alla struttura a cui sono preposti;

- d) provvedono all'organizzazione interna della struttura che dirigono, nei limiti delle prescrizioni regolamentari e di contratti collettivi di lavoro;
 - e) gestiscono le risorse loro assegnate con il piano esecutivo di gestione;
 - f) concorrono alla definizione dei progetti e dei programmi e del piano dettagliato degli obiettivi, adottati con gli strumenti di programmazione generale, e delle relative dotazioni;
 - g) adottano ogni altro atto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
5. I Dirigenti nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai Regolamenti, possono attribuire poteri di gestione, esplicitando gli indirizzi operativi da seguire, a responsabili di unità organizzativa eventualmente anche mediante la riassegnazione di obiettivi, dotazioni e responsabilità; possono, inoltre, delegare o attribuire agli stessi responsabili, nel rispetto delle leggi e dei Regolamenti, l'esercizio delle funzioni loro spettanti.
6. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al Dirigente individuato.

Art. 51 - Attribuzione della funzione di direzione

1. Il Sindaco, secondo le modalità previste dalla legge, e specificate dal Regolamento degli uffici e servizi, nomina i Dirigenti, quali responsabili organizzativi di massimo livello e ne definisce gli incarichi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, e nel rispetto del principio della temporaneità e revocabilità, tenendo in opportuna considerazione i risultati conseguiti, da valutarsi secondo le modalità indicate nel Regolamento stesso.
2. Ferma restando la normativa vigente in materia di assunzione a tempo indeterminato, l'assunzione agli impieghi a tempo determinato di personale con qualifica dirigenziale o di alta specializzazione avviene con forme di selezione idonee a garantire la competenza professionale e la trasparenza delle procedure.
3. L'assunzione di personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale o di alta

specializzazione o di collaboratori dell'ufficio di staff del Sindaco, al di fuori della dotazione organica, avviene con forme di selezione che garantiscano il carattere fiduciario della nomina, nonché una comprovata esperienza manageriale.

4. La Giunta comunale provvede, con atto deliberativo, a fissare i parametri e le modalità di retribuzione degli incarichi di direzione conferiti a persone esterne all'Amministrazione comunale con contratti di diritto privato.

Art 52 - Comitato di Direzione

1. Il Comitato di Direzione è organismo collegiale formato dal Direttore generale, se nominato, e dai Dirigenti, con funzioni di coordinamento generale della gestione; in mancanza del Direttore generale le funzioni di coordinamento dell'organismo sono svolte dal Dirigente cui sono attribuite le funzioni di Vicesegretario Generale.
2. Il Comitato di Direzione assume proprie decisioni sugli aspetti riguardanti il coordinamento organizzativo generale dell'Ente e su tutto quanto richieda una posizione omogenea dei Dirigenti.
3. Il Regolamento di organizzazione specifica ambiti di competenza e modalità di funzionamento del Comitato di Direzione.

Art. 53 - Segretario Generale

1. Il Segretario generale, iscritto nell'apposito Albo Nazionale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario generale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
3. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei

responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U. 267/2000, al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore generale contestualmente disciplina, secondo le norme previste dal presente e seguente articolo e dal regolamento, rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.

4. Quando non sia nominato il Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale.

Art. 54 - Vicesegretario generale

1. Il Sindaco attribuisce ad un Dirigente a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente in possesso dei requisiti di legge per l'accesso alla carriera di Segretario generale, le funzioni di Vicesegretario generale.

Art. 55 - Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica, con compiti di attuazione dei programmi dell'organo di Governo dell'Ente e di sovrintendenza della gestione. Detto incarico può essere conferito al Segretario generale o a un Dirigente interno all'Ente, ovvero a persona proveniente dall'esterno, con provata esperienza professionale, secondo modalità specificate dal Regolamento di organizzazione e stipulando un contratto privatistico a tempo determinato.
2. L'incarico del Direttore generale avviene con forme di selezione che garantiscano il carattere fiduciario della nomina, nonché un adeguato curriculum ed esperienza manageriale.
3. Al Direttore generale rispondono i Dirigenti dell'Ente.
4. Il Sindaco può revocare il Direttore generale previa deliberazione di Giunta.
5. La durata dell'incarico di Direttore generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 56 - Responsabilità e Tutela

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi e sempre che non sussista conflitto di interessi tra i soggetti sotto indicati e il Comune stesso, derivante da comportamenti dolosi o imputabili a colpa grave, assicura i Responsabili di unità organizzativa, i Dirigenti, il Direttore generale, ed il Segretario generale contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni e offre loro l'assistenza legale in sede processuale in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.

Art 57 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, oltre alle competenze allo stesso demandate da norme legislative o contrattuali, ha lo scopo di riferire al Sindaco e alla Giunta:
 - a) valutazioni sull'andamento della gestione in termini di qualità dei risultati, efficienza nell'uso delle risorse, efficacia dell'azione in relazione ai programmi stabiliti dagli organismi di governo;
 - b) indirizzi per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.
2. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco previa delibera della Giunta; la sua composizione è specificata dal Regolamento di organizzazione.
3. Il periodo di incarico del Nucleo di Valutazione non può eccedere quello del mandato del Sindaco.

**TITOLO 4 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
FORME DI GESTIONE****Art. 58 - Principi**

1. Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo sociale e civile della Comunità locale, nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione ed alla disciplina dell'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali, sia mediante le proprie strutture, che con altre forme di gestione previste dalla legge.
2. Sulla base di un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici, con deliberazione del Consiglio comunale il Comune individua i servizi pubblici che intende organizza-

- re in forma diretta o indiretta secondo le modalità di gestione previste dalla legge.
3. Nella scelta delle forme di gestione indiretta dei servizi pubblici locali, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, favorisce accordi, convenzioni e concessioni, con soggetti pubblici e privati, con il movimento cooperativo e le libere associazioni.
 4. L'individuazione dei soggetti privati concessionari, deve avvenire con l'adozione di procedure concorsuali di evidenza pubblica ispirate a criteri di massima trasparenza, valorizzando primariamente le risorse economiche e organizzative locali.
 5. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'erogazione dei servizi pubblici locali, in forma diretta o indiretta, devono essere previsti opportuni strumenti, strutture e forme regolamentari atte a consentire al Comune l'esercizio di indirizzo e di verifica dei risultati idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
 6. L'attivazione di un nuovo servizio pubblico locale da parte del Comune deve essere deliberata dal Consiglio comunale, corredata da uno studio di fattibilità che prospetti le valutazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che determinano la scelta della forma di gestione e che illustrino i presupposti giuridici, organizzativi ed economico-finanziari, congiuntamente alla specificazione dei suoi destinatari, per l'avviamento del servizio stesso.

Art. 59 – Istituzione

1. Il Comune costituisce le Istituzioni mediante apposito atto deliberativo del Consiglio comunale contenente: il Regolamento di disciplina dell'Istituzione e l'elenco della dotazione di beni da conferire, la consistenza dei trasferimenti finanziari e del personale da assegnare, il piano per l'avviamento delle attività.
2. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento contabile, gli organi dell'Istituzione, le modalità di rapporto con il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale, le forme di programmazione, di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Sono organi dell'Istituzione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.
4. La vigilanza sulla regolarità contabile della gestione spetta al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune.

Art. 60 - Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato e può essere revocato dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, siano estranei al Consiglio comunale e siano in possesso di comprovate esperienze di amministrazione valutate in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Il Regolamento disciplina la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di indirizzo riguardanti l'Istituzione in relazione agli atti di indirizzo degli organi comunali competenti.

Art. 61 - Il Presidente dell'Istituzione

1. Il Presidente è nominato e può essere revocato dal Sindaco tra i membri del Consiglio di Amministrazione, rappresenta e presiede il Consiglio, indirizza l'attività e vigila sull'esecuzione degli atti.

Art. 62 - Il Direttore dell'Istituzione

1. Il Direttore è nominato e può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime e previo assenso del Sindaco. I requisiti di nomina sono stabiliti dal Regolamento dell'Istituzione.
2. Il Direttore dirige l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Istituzione.

Art. 63 – Rapporti con gli organi comunali

1. Il Sindaco sottopone gli atti fondamentali assunti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione all'approvazione del Consiglio comunale.

Art. 64 – Azienda Speciale

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Consiglio comunale può istituire la relativa Azienda Speciale, che si configura quale Ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
2. Gli organi dell'Azienda sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.
3. L'attività dell'Azienda è improntata a criteri di continua ricerca dell'economicità di gestione e del miglioramento della qualità dei servizi.
4. La vigilanza sulla regolarità contabile della gestione spetta al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale.
5. Lo Statuto dell'Azienda Speciale disciplina la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, nonché le cause di incompatibilità degli stessi.
6. L'Azienda speciale può essere trasformata, per atto unilaterale, in società per azioni di cui il Comune può restare azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.

Art. 65 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale è nominato e può essere revocato dal Sindaco, con comunicazione motivata al Consiglio comunale.
2. I membri sono scelti tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, siano estranei al Consiglio comunale e siano in possesso di comprovate esperienze di amministrazione valutate in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 66 – Il Presidente dell'Azienda

1. Il Presidente dell'Azienda è nominato e può essere revocato dal Sindaco, con comunicazione motivata al Consiglio comunale, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda, presiede il Consiglio di

Amministrazione, indirizza l'azione e vigila sull'esecuzione degli atti e riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'andamento della gestione dell'Azienda Speciale.

Art. 67 - Direttore

1. Il Direttore nominato in base alle disposizioni dello Statuto dell'Azienda, nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione e comunque entro 90 giorni dalla nomina dello stesso, decade con il decadere del Consiglio d'Amministrazione che l'ha nominato.

Art. 68 - Rapporti con il Comune

1. Il Sindaco sottopone gli atti fondamentali assunti dalle Aziende Speciali all'approvazione del Consiglio comunale che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati.

Art. 69 - Società di capitali

1. Per l'esercizio di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune promuove la costituzione di Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e può altresì partecipare con quote a Società di capitali, qualora, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Il Sindaco o il rappresentante del Comune nelle Società di cui sopra, riferisce annualmente in occasione dell'esame del conto consuntivo al Consiglio comunale sull'andamento delle società cui il Comune partecipa.

TITOLO 5 - CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 70 - Incompatibilità e decadenza

1. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta, ai sensi dell'art. 236 del T.U..
2. La cancellazione e la sospensione dei Revisori dal ruolo e dall'Albo sono causa di decadenza dall'ufficio, ai sensi della vigente normativa.

3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei Revisori sono previste dall'art.236 del T.U.. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Revisori dei Conti coloro che hanno una lite pendente col Comune o che, nell'anno precedente alla nomina, siano stati legati all'Ente da un rapporto di prestazione d'opera o consulenza retribuita.

Art. 71 - Collaborazione con il Consiglio comunale

1. La collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti all'esercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo proprie del Consiglio comunale si esercita mediante la presentazione di relazioni e documenti riferiti all'attività economico-finanziaria dell'Ente, sulla base di quanto lo stesso Consiglio comunale voglia richiedere.
2. Nell'esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, il Collegio dei Revisori dei Conti ha accesso e può acquisire atti e documenti dell'Ente e può partecipare ai lavori della Giunta comunale su invito della stessa.
3. Le funzioni di Revisori dei Conti sono previste dall'art. 239 del T.U..
4. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
5. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'Amministrazione comunale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 72 - Programmazione e controllo di gestione

1. Il Comune promuove lo sviluppo di adeguati sistemi per la programmazione delle attività, la valutazione dei risultati conseguiti e l'elaborazione di progetti finalizzati al miglioramento della gestione.
2. Per favorire le attività di cui al comma precedente, l'Ente realizza sistemi di rilevazione dell'andamento della gestione sotto il profilo dei costi, dei risultati ottenuti, sia in termini qualitativi che quantitativi, e delle soluzioni adottate. In base a tali rilevazioni sono elaborati specifici indici, in particolare di efficienza, efficacia e qualità. I risultati delle rilevazioni e delle elaborazioni sono comunicati, in relazione alle specifi-

che necessità ed alle specifiche sfere di responsabilità, a tutti gli organi elettivi, ai responsabili organizzativi ed alla cittadinanza, così da consentire una più adeguata ponderazione delle scelte di azione amministrativa.

3. I Regolamenti di organizzazione e di contabilità definiscono le linee guida a cui deve uniformarsi, per il suo funzionamento, il sistema di programmazione e di controllo, nonché le competenze degli organi elettivi e dei responsabili organizzativi.

Art. 73 - Amministrazione dei beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. I beni demaniali della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del Codice Civile, nonché 2° comma dell'articolo 824, sono soggetti, se appartengono al Comune, al regime del demanio pubblico, ai sensi del 1° comma dell'articolo 824 del Codice Civile.
3. Costituiscono il patrimonio del Comune tutti i beni che non facciano parte del demanio comunale, a norma dell'articolo 826 del Codice civile. Costituiscono beni patrimoniali indisponibili gli edifici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni comunali destinati a un pubblico servizio.
4. L'attività gestionale dei beni del Comune si esplica attraverso una serie di atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni.

La Giunta comunale sovrintende alla tenuta degli inventari dei beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché al loro costante aggiornamento. Le modalità per la tenuta degli inventari sono stabilite dalla normativa vigente.

TITOLO 6 - DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 74 - Istituzione delle circoscrizioni

1. Sono istituite le Circoscrizioni di decentramento, quali organismi espressione dell'autonomia comunale, allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della città, di favorire il contributo dei cittadini, singoli e associati, alla ricerca di soluzioni ai problemi sociali e di rendere più flessibili, capillari e fruibili i servizi pubblici comunali. Le Circoscrizioni svolgono altresì le funzioni delegate dal Comune secondo il principio di sussidiarietà.
2. Le Circoscrizioni sono previste in numero di tre e la rispettiva delimitazione territoriale è individuata dal Regolamento.

Art. 75 - Modalità di votazione e composizione dei Consigli di Circoscrizione

1. Il Consiglio di Circoscrizione è composto da 15 Consiglieri ed è eletto a suffragio diretto secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Il candidato che sia eletto contemporaneamente in Consiglio comunale e in Consiglio di Circoscrizione deve optare per una delle due cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida; in caso contrario rimane quale eletto nel Consiglio Comunale, ed è surrogato nell'altro Consiglio.
3. I Consigli di Circoscrizione durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale anche i Consigli di Circoscrizione seguono la medesima sorte.
4. Ai Consiglieri di Circoscrizione è corrisposta un'indennità di funzione per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Circoscrizione e per non più di una seduta al giorno.
5. Il Consiglio di Circoscrizione si scioglie nei casi e con le modalità previste dal Regolamento.

TITOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76 – Norme transitorie sui Consigli di Circoscrizione

1. Entro nove mesi dall'approvazione del presente Statuto la Commissione Affari Istituzionali deve presentare al Consiglio comunale il nuovo testo del Regolamento delle Commissioni circoscrizionali comunali, tenendo conto di quanto segue:
 - a) previsione di ulteriori deleghe, tenuto conto delle maggiori dimensioni demografiche e/o territoriali previste dal nuovo Statuto;
 - b) revisione del meccanismo di attribuzione dei seggi, tenendo conto della necessità di dare maggiore rappresentatività a tutte le forze politiche locali, data la peculiare funzione di partecipazione delle Circoscrizioni.
2. Il Consiglio comunale deve approvare il testo presentato ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla presentazione.
3. Sino all'approvazione del Regolamento di cui ai commi 1 e 2, restano in vigore gli articoli 69 e 69 bis dello Statuto pubblicato sul B.U.R.L. il 9/3/92 come successivamente aggiornato.

Art. 77 – Funzione normativa dello Statuto e modifiche

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Qualsiasi modificazione del presente Statuto è soggetta alla procedura prevista dalla legge per la sua approvazione.
3. Eventuali modificazioni possono essere proposte solo dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo o dall'entrata in vigore della norma modificata.

Art. 78 – Norma di rinvio ai Regolamenti del Comune

1. Entro i termini previsti per legge dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio comunale dovrà adeguare i Regolamenti previsti dallo Statuto medesimo, il cui nuovo testo sarà proposto dall'apposita Commissione consiliare.

nuovo testo sarà proposto dall'apposita Commissione consiliare.

2. Ai lavori della Commissione per la stesura del Regolamento della Partecipazione possono partecipare i rappresentanti degli istituti di partecipazione.
3. I Regolamenti che riguardano la materia del personale sono oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali dell'Ente.
4. I Regolamenti di esecuzione del presente Statuto sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.
5. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma precedente continueranno ad applicarsi le norme regolamentari vigenti nel Comune di Cinisello Balsamo in quanto compatibili, nonché le norme di legge previgenti per le parti non in contrasto con il presente Statuto.
6. Sino all'approvazione del Regolamento di cui all'art. 28, comma 6 del presente Statuto, le sedute di Consiglio comunale si intendono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, e in seconda convocazione con la presenza di almeno 10 Consiglieri assegnati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 79 – Norma di rinvio alle norme statali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti del Comune si applicano le vigenti norme statali in quanto compatibili.

Art. 80 - Area Metropolitana

1. All'entrata in vigore delle norme relative alla istituzione della Area metropolitana, il Consiglio comunale, qualora necessario, provvederà alle conseguenti modifiche del presente Statuto.

Art. 81 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del com-

petente Organo Regionale di Controllo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.